



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA**  
**composta dai Magistrati**

Dott. Roberto TABBITA	Presidente
Dott. Giuseppe GINESTRA	Consigliere
Dott. Michela MUTI	Referendario relatore
Dott. Raffaele MAIENZA	Referendario
Dott. Elisabetta USAI	Referendario



**nella Camera di consiglio del 22 aprile 2015**

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art.1, comma 166, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006) che prevede l'obbligo per gli Organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTO l'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.149 del 6 settembre 2011;

VISTA la deliberazione n. 2/AUT/2012/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, depositata il 26 gennaio 2012, in ordine al procedimento previsto dall'art.6, co.2, del D. Lgs. n. 149 del 6 settembre 2011;

VISTO l'art. 4 bis del D.Lgvo n. 149 del 2011, a norma del quale sulla base delle risultanze della relazione di inizio mandato, il Sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, può ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti;


VISTO il D. Lgvo n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i.;

VISTO il D.L. 10 ottobre 2012, n.174, convertito in Legge n.213 del 7 dicembre 2012;

VISTO il D.L. 8 aprile 2013, n.35, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della Legge 6 giugno 2013, n.64;

VISTO il D.L. 24 aprile 2014, n.66, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 23 giugno 2014, n.89;

VISTA la deliberazione n.16/AUT/2012/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, depositata il 20 dicembre 2012, riguardante le Linee guida e i criteri per l'istruttoria del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-quater del T.U.E.L. come introdotto dall'art. 3, co.1, lett. r) del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 2013;



VISTA la deliberazione n. 25 dell'1 ottobre 2013 (trasmessa con nota n. 34482, protocollo generale, del 2 ottobre 2013, assunta al protocollo della Sezione al n. 2919 dell'8 ottobre 2013) con cui il Commissario Straordinario del Comune di Rende ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del T.U.E.L.;

VISTA la successiva deliberazione n. 36 del 29 novembre 2013 con cui il Commissario Straordinario del Comune di Rende ha approvato il piano di riequilibrio finanziario, trasmesso a questa Sezione con nota n. 43553 del 9 dicembre 2013 (assunta al protocollo della Sezione al n. 4172 del 10 dicembre 2013);

VISTA la nota della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'Interno prot. n. 001322 del 14 gennaio 2014, assunta al protocollo di questa Sezione il 21 gennaio 2014 (prot. n. 860), con cui sono state formulate richieste istruttorie in ordine al piano di riequilibrio del Comune di Rende;

VISTA la successiva nota di risposta del Comune di Rende, prot. n. 5822 del 12 febbraio 2014;

VISTA la relazione della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'Interno prot. n. 00074958 del 19 giugno 2014, pervenuta a questa Sezione il 23 giugno 2014 (prot. n. 2952 del 23 giugno 2014);

VISTA la deliberazione n. 32 del 23 luglio 2014 con cui questa Sezione di controllo ha formulato all'Ente rilievi istruttori in ordine al piano di riequilibrio finanziario;

VISTA la nota del Comune di Rende, prot. n. 29381 del 21 agosto 2014, assunta al protocollo della Sezione al n. 3442 del 25/08/2014, con cui sono state fornite le controdeduzioni alla deliberazione di questa Sezione n. 32/2014 testé citata;

VISTA la successiva nota n. 29846 del 28 agosto 2014 (assunta al protocollo della Sezione n. 3475 del 28 agosto 2014), avente ad oggetto "Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Rimodulazione ex comma 5, art. 243/bis, D.Lgvo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni", con cui il Sindaco del Comune di Rende comunicava alla Sezione di voler procedere alla rimodulazione del Piano di riequilibrio;

VISTA la nota prot. 33039 del 19 settembre 2014 (assunta in pari data al protocollo della Sezione al n. 3798), avente ad oggetto "Piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Rimodulazione ex art. 243/bis, co. 5, D.Lgvo 267/2000. Trasmissione delibera Consiglio comunale n. 38 del 19 settembre 2014";

VISTA la deliberazione n. 37 del 22 settembre 2014 con cui questa Sezione di controllo ha sospeso il giudizio relativo al piano di riequilibrio, nelle more della presentazione del piano rimodulato;



VISTA la deliberazione n. 48 del 28 ottobre 2014 con cui il Consiglio Comunale di Rende ha rimodulato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, trasmesso a questa Sezione con nota n. 29285 del 3 novembre 2014 (assunta al protocollo della Sezione al n. 5697 del 4 novembre 2014);

VISTA la nota della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'Interno prot. n. 0159302 del 5 dicembre 2014, con cui sono state formulate richieste istruttorie al Comune di Rende;

VISTA la nota del 30 dicembre 2014 con cui il Comune di Rende ha dato riscontro alla richieste istruttorie della Commissione ministeriale;

VISTA la relazione della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'Interno prot. n. 0007150 del 5 febbraio 2015, ed assunta al protocollo di questa Sezione il 6 febbraio 2015 (prot. n. 255 del 6 febbraio 2015);

VISTA la deliberazione n. 4 del 26 febbraio 2015 con cui questa Sezione di controllo ha formulato all'Ente rilievi istruttori in ordine al piano di riequilibrio finanziario;

VISTA la nota del Comune di Rende, prot. n. 11364 del 21 marzo 2015, assunta al protocollo della Sezione al n. 770 del 24/03/2015, con cui sono state fornite le controdeduzioni alla deliberazione di questa Sezione n. 4/2015 testé citata;

VISTE, altresì, le deliberazioni della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 1/SEZAUT/2013, n. 11/SEZAUT/2013, n. 14/SEZAUT/2013, n. 22/SEZAUT/2013, n. 1/SEZAUT/2014 e n. 4/SEZAUT/2015;

VISTA l'ordinanza n. 7/2015 con cui il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato Relatore D.ssa Michela MUTI;



## FATTO E DIRITTO

### PREMESSA GIURIDICA

La disciplina contenuta nell'art. 243-bis del TUEL, introdotta dall'art. 3, comma 1, lett. r, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, prevede, al comma 1, che gli enti per i quali sussistano squilibri strutturali di bilancio, in grado di provocare il dissesto finanziario, possono ricorrere con delibera consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale disciplinata dal medesimo articolo.

La norma, inserita nel Titolo VIII del TUEL, rubricato "Enti locali deficitari o dissestati", disciplina un istituto destinato a fornire "soluzioni risolutive" di conclamate situazioni di precarietà gestionale, in luogo della dichiarazione di dissesto, pur se il piano decennale di riequilibrio e la dichiarazione di dissesto sono operazioni di risanamento finanziario ben distinte.

Il ricorso alla procedura di riequilibrio è consentita agli enti in cui "sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate" (art. 243-bis, TUEL), mentre "si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste" (art. 244, TUEL).

Ciò posto, la distinzione tra la situazione di squilibrio strutturale "in grado di provocare il dissesto" e il vero e proprio dissesto presuppone, necessariamente, la rigorosa analisi della situazione economico-finanziaria dell'ente locale che voglia ricorrere alla procedura di riequilibrio di cui all'art. 243-bis. Infatti, come evidenziato dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti, la "procedura rappresenta, nell'ambito dell'attuale problematico panorama della finanza locale, un utile rimedio per scongiurare la più grave situazione di dissesto. Tuttavia essa deve essere rigorosamente attuata e sottoposta a scrupolosi controlli sulla regolarità della

*gestione e sul puntuale procedere del percorso di risanamento, perché potrebbe rilevarsi un dannoso escamotage per evitare il trascinarsi verso una situazione di dissesto da dichiarare ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011, diluendo in un ampio arco di tempo soluzioni che andrebbero immediatamente attuate"* (Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n.16/2012/INPR con cui sono state approvate le linee guida volte a definire i criteri per la redazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte dell'ente locale e per l'esame dello stesso, in sede istruttoria, da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali).

Infine, si annota come, la Sezione delle Autonomie, nell'ambito delle Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle regioni e degli enti locali (d.lgs. n. 118/2011, integrato e corretto dal d.lgs. n. 126/2014), abbia evidenziato che *"le procedure legislative di risanamento delle diverse situazioni di precarietà dei bilanci costituiscono misure eccezionali e derogatorie delle ordinarie regole di contabilità giustificate dall'obiettivo di superare la condizione strutturale di sbilanciamento delle gestioni. In funzione di tale esigenza, l'attuazione in corso di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del TUEL deve essere coordinata con le attività propedeutiche all'introduzione della contabilità armonizzata che in ogni caso, devono essere tempestivamente e regolarmente eseguite"* (Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n.4/2015/INPR).

### **PREGRESSE PRONUNCE DELLA SEZIONE DI CONTROLLO**

Le pregresse verifiche effettuate da questa Sezione sul Comune di Rende in sede di controllo-monitoraggio ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005, avevano già messo in luce, per gli esercizi 2010 e precedenti, l'esistenza di plurime situazioni di gravi criticità afferenti, in particolar modo:

- alla tardiva approvazione del rendiconto dell'esercizio 2010;
- al mancato rispetto del Patto di stabilità interno nell'esercizio 2008;
- al basso grado di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale;
- alla vetustà e allo smaltimento dei residui attivi e passivi;
- alla ridotta realizzazione di entrate proprie;
- alla sovrastima delle previsioni rispetto agli accertamenti finali dei proventi da "contributo per permesso di costruire";
- alla non corretta gestione dei servizi per conto di terzi; al costante ricorso all'anticipazione di tesoreria e non restituita interamente a fine esercizio;
- all'utilizzo in termini di cassa di fondi aventi specifica destinazione e non ricostituiti interamente a chiusura di esercizio;
- all'utilizzo di entrate aventi carattere non ripetitivo per riequilibrare il bilancio: tali entrate si erano rilevate sovrastimate e di scarsa realizzabilità, e l'Ente, nell'esercizio 2010, aveva certificato un rilevante disavanzo di amministrazione per un importo pari a €. 9.107.892,85.

Con deliberazione n. 122/2012, in sede di esame del rendiconto 2010 del Comune di Rende, in relazione all'art.1, comma 168, della legge 266/2005 (allora vigente) e all'art. 6, co. 2, del D.Lgs. 149/2011, questa Sezione accertava numerose irregolarità e criticità e chiedeva l'adozione, entro tre mesi, di numerose misure correttive, funzionali in particolare a:

1. garantire il rispetto dei termini di approvazione del Rendiconto;
2. procedere, anche allo scopo della eliminazione dei parametri deficitari rilevati ai sensi del decreto Ministero dell'Interno del 24 settembre 2009, ad una specifica operazione di riaccertamento dei residui finalizzata a verificare, attraverso un rigoroso apprezzamento dell'esistenza dei requisiti essenziali previsti dall'ordinamento, l'attualità e la permanenza delle ragioni creditorie nonché l'entità ed effettività delle posizioni debitorie;
3. garantire, in sede di ricognizione dello stato di attuazione del programma 2011, l'effettivo equilibrio di bilancio, al fine di garantire l'effettiva copertura del disavanzo accertato nel 2010;
4. evitare il ricorso ad anticipazioni di tesoreria che determinino il formarsi di scoperti di cassa non rimborsati alla fine dell'esercizio; garantire la corretta rilevazione contabile-delle operazioni di anticipazione ai sensi degli artt. 195 e 222 del d.lgs. n. 267/2000; predisporre infine un piano che preveda la progressiva riduzione dell'anticipazione di tesoreria entro il 2012;
5. intervenire sulla irregolare contabilizzazione delle poste dei "servizi conto terzi" (art. 168 del TUEL, principio contabile n. 2, punto 25), con relativa assunzione di responsabilità da parte del servizio finanziario sulla corretta imputazione;
6. garantire la tempestività dei pagamenti di cui all'art. 9 del Decreto Legge n. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009, predisponendo, altresì; il rapporto da allegare alla relazione prevista dall'art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005, da inviare a questa Sezione di Controllo;
7. adempiere all'obbligo di cui all'art. 3, commi 27 e successivi, della legge n. 244/2007, ai fini della ricognizione delle società partecipate; garantire il rispetto di quanto disposto dall'art.6 bis del D.Lgs.165/2001;
8. elaborare apposito prospetto relativo alle spese del personale nel triennio 2008/2010, elencando distintamente le componenti incluse e quelle escluse dal predetto calcolo, e per singoli interventi.

La Sezione, infine, sempre con la citata Deliberazione n. 122/2012, specificava altresì che, tenuto conto della situazione finanziaria riscontrata, le irregolarità e/o criticità accertate e le "necessarie misure correttive" indicate assumevano rilievo anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149.

Il Comune approvava, quindi, la deliberazione C.C. n. 37 del 21/09/2012, con cui comunicava le misure correttive adottate a seguito della deliberazione della Sezione n. 122/2012 sopra citata.

## **ATTIVAZIONE E SVILUPPO DELLA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO**

In data 1 ottobre 2013, il Commissario straordinario del Comune di Rende (33.636 abitanti al 31.12.2011) ha adottato la delibera n. 25 avente ad oggetto "Articolo 243-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni. Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale", dichiarata immediatamente eseguibile. La predetta delibera è stata trasmessa dall'Ente con nota prot. 34482 del 2 ottobre 2013, ed acquisita al protocollo della Sezione al n. 2919 dell'8 ottobre 2013. Nel testo della delibera, il Commissario Straordinario, al fine di motivare il ricorso alla procedura *de qua*, richiama la proposta/relazione formulata dal responsabile finanziario, da cui emergeva la presenza di un rilevante disavanzo di amministrazione nei conti di gestione degli esercizi finanziari 2010, 2011 e 2012 e la presenza di debiti fuori bilancio già riconosciuti e privi della necessaria copertura finanziaria, nonché di debiti fuori bilancio ancora da riconoscere e altre passività.

In data 29 novembre 2013, il Commissario straordinario del Comune di Rende adottava, quindi, la delibera n. 36/2013, trasmessa a questa Corte con nota prot. 928 del 9 gennaio 2014 (acquisita in Sezione con prot. 785 del 15 gennaio 2014), ed avente ad oggetto: "Articolo 243-bis D.lgs. 18/08/2000 n. 267. Piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Approvazione"

In sede di approvazione del Piano di Riequilibrio il Comune di Rende, con nota n. 40539 del 15/11/2013, presentava richiesta di accesso al Fondo di Rotazione, inoltrata al Ministero dell'Interno e comunicata a questa Sezione con nota n. 40929 del 19/11/2013.

Su tale primo piano di riequilibrio, la Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali trasmetteva a questa Sezione di controllo, con nota prot. 74958 del 11 giugno 2014 (pervenuta in data 23/06/2014 prot. N. 2952), la relazione finale relativa al piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Rende esaminato nelle sue varie componenti: la Commissione formulava le proprie osservazioni, concludendo l'esame del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Rende con un "...rinvio alle criticità espresse nel corpo della relazione medesima in ordine alle varie componenti contabili esaminate".

Successivamente questa Sezione, alla luce delle risultanze finali contenute nella relazione succitata della Commissione per la stabilità nonché della documentazione in atti, rilevava, con Deliberazione n. 32 del 23 luglio 2014, diffuse carenze motivazionali e documentali che determinavano la richiesta, a fini del giudizio finale di attendibilità e conformità del piano di riequilibrio pluriennale di che trattasi, di ulteriori specifiche integrazioni istruttorie, assegnando al Comune di Rende il termine di trenta giorni.

In data 21 agosto 2014, con nota prot. 29381 del 21 agosto 2014 (acquisita al protocollo della Corte al n. 3442 del 25 agosto 2014), l'Ente nel trasmettere i necessari chiarimenti istruttori, preannunciava nelle proprie conclusioni di voler rimodulare il Piano di riequilibrio finanziario.

Infatti, con successiva nota n. 29846 del 28 agosto 2014 (assunta al protocollo della Sezione n. 3475 del 28 agosto 2014), avente ad oggetto "Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Rimodulazione ex comma 5, art. 243/bis, D. Lgvo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni", il Sindaco del Comune di Rende, neo eletto nelle intervenute

elezioni amministrative della tornata elettorale del 25 maggio/8 giugno 2014, comunicava formalmente alla Sezione la propria intenzione di rimodulare il Piano di riequilibrio, impegnandosi a presentare la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di inizio mandato.

Con successiva nota prot. 33039 del 19 settembre 2014 (assunta in pari data al protocollo della Sezione al n. 3798), l'Ente ha quindi trasmesso alla Sezione la deliberazione consiliare n. 38/2014 avente ad oggetto "Piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Rimodulazione ex art. 243/bis, co. 5, D.Lgvo 267/2000" con cui, nel prendere atto della relazione di inizio mandato del Sindaco (di cui all'art. 4/bis del D.Lgvo n.149/2011), sottoscritta il 5 settembre 2014, disponeva la rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Questa Sezione, alla data di ricezione della deliberazione n. 38/2014, non aveva ancora deliberato in ordine all'approvazione o al diniego del Piano, ai sensi dell'art. 243 quater, co. 3, del D. Lgvo. 267/2000 (T.U.E.L.), pertanto, con deliberazione n. 37 del 22 settembre 2014 la Sezione sospendeva, nelle more della presentazione del piano rimodulato, il giudizio relativo al piano di riequilibrio finanziario a suo tempo prodotto dal Commissario straordinario del Comune di Rende e di cui alla deliberazione istruttoria della Sezione medesima n. 32 del 23 luglio 2014, rinviando ogni determinazione di propria competenza, sul piano come rimodulato,


ai sensi e nei termini di cui all'art. 243 quater, T.U.E.L. citato, e nel rispetto dell'art. 243/bis, co.5, cit..

Con deliberazione n. 48 del 28 ottobre 2014 il Consiglio Comunale di Rende ha, quindi, rimodulato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale e lo ha trasmesso a questa Sezione con nota n. 29285 del 3 novembre 2014 (assunta al protocollo della Sezione al n. 5697 del 4 novembre 2014).

La Commissione per la stabilità degli enti locali presso la Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'Interno, con nota prot. n. 0159302 del 5 dicembre 2014, ha formulato delle richieste istruttorie al Comune di Rende: l'Ente ha fornito i chiarimenti richiesti con nota del 30 dicembre 2014.

In data 5 febbraio 2015, è pervenuta alla Sezione la nota prot. n. 0007150, con cui la predetta Commissione ministeriale ha trasmesso la propria relazione conclusiva dell'istruttoria sul Piano di riequilibrio rimodulato del Comune di Rende (assunta al protocollo di questa Sezione il 6 febbraio 2015 al n. 255 di protocollo), ritenendo che il Piano di riequilibrio finanziario del Comune di Rende non fosse del tutto in linea con i contenuti richiesti dalle disposizioni normative di riferimento ed alle indicazioni contenute nelle linee guida elaborate dalla Corte dei conti, in particolare, per il considerevole importo dei debiti fuori bilancio ancora da riconoscere ai sensi dell'art. 194 del TUOEL, pur essendone previsto il finanziamento nel periodo di durata del piano.

Successivamente, con deliberazione n. 4 del 26 febbraio 2015, questa Sezione di controllo ha ritenuto necessario acquisire, ai fini del giudizio finale di attendibilità e conformità del piano di riequilibrio pluriennale rimodulato di che trattasi, ulteriori specifiche integrazioni istruttorie





Con nota prot. n. 11364 del 21 marzo 2015 (assunta al protocollo della Sezione al n. 770 del 24/03/2015), sono state fornite le controdeduzioni alla deliberazione di questa Sezione n.4/2015 testé citata, con aggiornamento dei dati, soprattutto con riferimento ai debiti fuori bilancio ed alle riscossioni in conto residui, alla data della risposta stessa.

Tutto ciò premesso, all'esito dell'attività istruttoria come sopra condotta, si riportano di seguito le valutazioni della Sezione in ordine alla sostenibilità e congruità del piano di riequilibrio finanziario decennale approvato dal Comune di Rende.

### **ANALISI DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO**

In sede di redazione del primo Piano di riequilibrio, l'Ente aveva proceduto all'analisi della propria complessiva situazione finanziaria, con riferimento, nello specifico, al trend degli equilibri di parte corrente ed in conto capitale relativo al biennio 2011/2012, unitamente ai risultati della gestione di competenza; alla gestione dei residui nonché ad alcuni aspetti specifici della gestione dell'Ente quali il disavanzo da ripianare, i fondi a destinazione vincolata, i servizi per conto terzi, i debiti fuori bilancio e le passività potenziali, i tributi locali ed i servizi (indispensabili e a domanda individuale), la spesa per il personale l'indebitamento e gli organismi partecipati.

Nel Piano erano state indicate le misure correttive ritenute idonee al superamento delle criticità rilevate e necessarie per il risanamento della situazione finanziaria dell'Ente.



Tuttavia, il primo Piano di riequilibrio approvato dal Comune di Rende rappresentava alcuni elementi di squilibrio della gestione dell'Ente, analiticamente riportati nella sezione dimostrativa del risanamento nella tabella relativa al disavanzo ed in quella dei debiti fuori bilancio da ripianare, per come di seguito specificati:

• disavanzo di amministrazione	€. 4.024.809,80
• debiti fuori bilancio lettera a) art. 194 D. Lgs. n. 267/2000	€. 5.279.422,20
• debiti fuori bilancio lettera d) art. 194 D. Lgs. n. 267/2000	€. 94.800,00
• debiti fuori bilancio lettera e) art. 194 D. Lgs. n. 267/2000	€. 3.153.830,70
• passività potenziali	€. 4.102.487,20.

Il rilevato squilibrio, pari in totale ad €. 16.655.349,91, secondo quanto previsto nel Piano, avrebbe dovuto essere riequilibrato secondo un piano di risanamento che prevedeva:

- la manovra tariffaria sui tributi e sulle entrate proprie
- la manovra di revisione della spesa corrente
- l'assunzione di un mutuo passivo decennale, in deroga ai limiti proposti dall'articolo 204 del TUEL, per copertura debiti fuori bilancio per spese di investimento, per € 1.510.350,00
- la previsione, in misura contenuta, del ricorso alle procedure di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare disponibile, per € 1.600.000,00.

\*\*\*\*\*

Nel piano di riequilibrio rimodulato, approvato con deliberazione n. 48 del 28 ottobre 2014, l'Ente ha prodotto una diversa/aggiornata quantificazione dei debiti fuori bilancio ed è intervenuto sulle le misure di risanamento previste.

In particolar modo, la massa passiva da ripianare è stata quantificata in un importo pari ad €. 17.048.451,42, determinato come segue:

- |   |    |               |
|---|----|---------------|
| • disavanzo da ripianare al 31 dicembre 2013  | €. | 2.223.517,72  |
| • debiti fuori bilancio                       | €. | 8.634.933,70  |
| • passività potenziali                        | €. | 4.100.000,00  |
| • quota parte restituzione fondo di rotazione | €. | 2.100.000,00. |

L'Ente ha quindi previsto di ripianare tale ingente massa passiva prevista nel piano attraverso:

- avanzo corrente di bilancio dal 2015;
- aumento delle entrate, attraverso maggiori introiti IMU e TASU, contributo L.133/2013 (quota parte) e contributo comma 731, Legge di Stabilità 2014 (quota parte);
- alienazioni immobiliari (per soli €. 39.837,84);
- fondo di rotazione;
- mutuo in deroga con la Cassa Depositi e prestiti.



L'Ente, inoltre, ha avviato anche altre manovre di cui, prudenzialmente, non ha tenuto conto nel piano, ma che dovrebbero portare ad ulteriori entrate:

- maggiori entrate derivanti dalla manovra tariffaria;
- recupero evasione tributaria: di quanto accertato è stata iscritta in bilancio solo una minima parte (sul punto si veda pagina 8 della Relazione al Piano);
- altre alienazioni immobiliari: è stato approvato il piano delle valorizzazioni ed alienazioni immobiliari ed è stata avviata la procedura con la pubblicazione dell'avviso per la dismissione del patrimonio disponibile ma prudenzialmente le entrate per alienazioni immobiliari non sono state inserite nel piano quale fonte di finanziamento.

Di seguito, si riportano le tabelle dimostrative del risanamento, rielaborate dal Comune di Rende a seguito dell'approvazione del Piano di riequilibrio finanziario rimodulato.

Le tabelle sono state integrate dalla Sezione con la colonna denominata Rendiconto 2014 che riporta i dati definitivi relativi alla chiusura dell'esercizio 2014, per come aggiornati e comunicati dall'Ente in sede istruttoria. Sul punto occorre specificare che alla data della risposta istruttoria il rendiconto 2014 non risultava approvato dal Consiglio comunale: peraltro, successivamente alla stessa nota di risposta, pervenuta in data 23 marzo, la Sezione ha acquisito dal sito del Comune di Rende, nell'albo pretorio, lo schema di rendiconto 2014, approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 60 del 27/03/2015.


Si deve infine evidenziare che la situazione del riconoscimento e pagamento dei debiti fuori bilancio descritta nel Piano è ulteriormente cambiata, prima alla data della risposta istruttoria data dall'Ente alla Commissione ministeriale e, successivamente, alla data della risposta

istruttoria fornita dall'Ente a questa Sezione, per come di seguito illustrato nel paragrafo relativa ai debiti fuori bilancio.

Pertanto l'analisi del Piano terrà conto dell'evoluzione degli stessi.


Si evidenzia inoltre che nella tabella che segue, nella parte relativa al ripiano del disavanzo di amministrazione, la Sezione ha tenuto altresì conto del miglioramento del risultato per come rilevato nell'esercizio 2014.





**PIANO DI RISANAMENTO FINANZIARIO DI PARTE CORRENTE (RIMODULATO)**

	Bilancio esercizio 2013	Bilancio esercizio 2014	RENDICONTO 2014	Bilancio esercizio 2015	Bilancio esercizio 2016	Bilancio esercizio 2017	Bilancio esercizio 2018	Bilancio esercizio 2019	Bilancio esercizio 2020	Bilancio esercizio 2021	Bilancio esercizio 2022
Entrate Ttr. I	26.934.351,32	27.648.436,62	27.744.051,81	25.586.885,60	25.761.185,60	26.449.321,76	26.440.621,76	26.440.621,76	26.440.621,76	26.440.621,76	26.440.138,76
Entrate Ttr. II	1.677.666,63	2.966.836,68	2.968.045,22	3.843.354,07	843.354,07	843.354,07	843.354,07	843.354,07	843.354,07	843.354,07	843.354,07
Entrate Ttr. III	4.212.845,07	4.503.552,24	4.657.859,17	4.539.760,33	4.538.760,33	4.355.524,17	4.355.524,17	4.355.524,17	4.355.524,17	4.355.524,17	4.355.524,17
<b>Totale Ttr. I-II-III (A)</b>	<b>32.824.863,02</b>	<b>35.118.825,54</b>	<b>35.369.956,20</b>	<b>33.970.000,00</b>	<b>31.143.300,00</b>	<b>31.648.200,00</b>	<b>31.639.500,00</b>	<b>31.639.500,00</b>	<b>31.639.500,00</b>	<b>31.639.500,00</b>	<b>31.639.017,00</b>
Spese Ttr. I (B)	29.518.475,88	33.438.554,60	32.144.533,33	31.807.502,84	29.708.791,93	30.133.385,44	30.133.385,44	30.133.385,44	30.133.385,44	30.133.385,44	30.133.385,44
Rimborso prestiti - parte del Ttr. III (C)	1.103.067,00	1.160.107,78	1.152.144,99	1.237.112,48	1.240.208,07	1.253.114,56	1.253.114,56	1.253.114,56	1.253.114,56	1.253.114,56	1.253.114,56
Differenza di parte corrente (D=a-b-c)	2.203.320,14	520.163,16	2.073.277,88	925.384,68	194.300,00	261.700,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	252.517,00
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente (+)(E)	455.825,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entrate diverse destinate a spese correnti (F) di cui	-	39.836,84	39.837,84	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo permesso a costruire (fino al 2012)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali	-	39.836,84	39.837,84	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre entrate (fondo di rotazione destinato a spese di investimento - espropriazioni)	-	-	-	672.384,68	-	-	-	-	-	-	-
Entrate correnti destinate a spese investimento (G) di cui:	352.825,19	40.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada	31.925,19	40.000,00	10.000,00	712.364,68	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Altre entrate (specificare)	320.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entrate diverse utilizzate per rimborso quota capitale (H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (P+E+F-G+H)	2.306.320,05	520.000,00	2.103.115,72	213.000,00	154.300,00	221.700,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	212.517,00



PIANO DI RISANAMENTO FINANZIARIO DI PARTE CAPITALE (RIMODULATO)


	Bilancio esercizio 2013	Bilancio esercizio 2014	RENDICONTO 2014	Bilancio esercizio 2015	Bilancio esercizio 2016	Bilancio esercizio 2017	Bilancio esercizio 2018	Bilancio esercizio 2019	Bilancio esercizio 2020	Bilancio esercizio 2021	Bilancio esercizio 2022
Entrate Tl. IV	1.883.266,76	3.949.000,60	3.004.002,66	2.381.000,00	9.331.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
Entrate Tl. V* (*cat. 2,3,4)		2.136.422,42	461.458,42								
Totale Tl.IV e V (M)	1.883.266,76	6.085.423,02	3.465.461,08	2.381.000,00	9.331.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
Spese Tl. II (N)	2.236.091,95	6.085.586,18	3.347.162,34	3.093.384,68	9.371.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
Differenza di parte capitale (P - N)	- 352.825,19	- 163,16	118.298,74	-712.384,68	- 40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G)	352.825,19	40.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Utilizzo avanzo di amm.ne applicato alla spesa in conto capitale (eventuale) (Q)											
Saldo di parte capitale al netto delle variazioni (P+Q-F+G-H)	0,00	0,00	88.460,90								

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2012 DA RIPIANARE (RIMODULATO)

	Bilancio esercizio 2013	Bilancio esercizio 2014	rendiconto 2014	Bilancio esercizio 2015	Bilancio esercizio 2016	Bilancio esercizio 2017	Bilancio esercizio 2018	Bilancio esercizio 2019	Bilancio esercizio 2020	Bilancio esercizio 2021	Bilancio esercizio 2022
Disavanzo di amministrazione iniziale da riplanare: € 4024809,80 (A)											
Disavanzo residuo (B)	-4.024.809,80	-2.223.517,72	-2.223.517,72	-1.056.365,40	- 784.665,40	-571.665,40	-358.665,40	-145.665,40	67.334,60	280.334,60	492.852,32
Quota di ripiano per anno (C)	1.801.292,08	520.000,00	1.167.152,32	213.000,00	271.700,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	212.517,72
Importo percentuale (C/A)	44,75	23,39	9,58	25,72	27,15	37,26	59,39	146,23	316,33	75,81	-
Quota residua di disavanzo da riplanare (B-C)	-2.223.517,72	-1.703.517,72	- 1.056.365,40	- 784.665,40	- 571.665,40	-358.665,40	-145.665,40	67.334,60	280.334,60	492.852,32	492.852,32

Di seguito vengono, ora, rappresentati gli equilibri di bilancio, di parte corrente e in conto capitale, conseguiti nell'esercizio 2014, rapportati a quelli del periodo 2010/2013, al fine di valutare la congruità delle asserite misure di risanamento adottate dall'Ente col piano rimodulato all'esame.

<b>Equilibri di parte corrente e di parte capitale</b>							
<b>Equilibrio di parte corrente</b>			2010	2011	2012	2013	2014
Entrate titolo I*		+	16.808.188,89	24.471.676,21	25.453.020,97	26.934.351,32	27.744.051,81
	di cui fondo di solidarietà						
Entrate titolo II*			9.616.193,02	2.609.192,80	1.396.265,63	1.677.666,63	2.968.045,22
Entrate titolo III*			4.366.778,98	4.417.330,20	4.124.319,35	4.212.845,07	4.657.859,17
<b>Totale titoli (I+II+III) (A)</b>			<b>30.791.160,89</b>	<b>31.498.199,21</b>	<b>30.973.605,95</b>	<b>32.824.863,02</b>	<b>35.369.956,20</b>
Spese correnti I (B)		-	28.023.391,45	28.673.970,38	27.111.485,01	29.518.475,88	32.144.533,33
Rimborso prestiti parte del Titolo III (C)		-	2.242.753,65	1.135.861,14	1.032.943,01	1.103.067,00	1.152.144,99
<b>Differenza di parte corrente (D=A-B-C)</b>		<b>+/-</b>	<b>525.015,79</b>	<b>1.688.367,69</b>	<b>2.829.177,93</b>	<b>2.203.320,14</b>	<b>2.073.277,88</b>
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente(+)/Copertura disavanzo (-) (E)		+/-	-	-	-	-	-
Entrate diverse destinate a spese correnti (F) di cui:		+	-	-	-	-	-
Contributo per permesso di costruire			-	-	-	-	-
Plusvalenza da alienazione di beni patrimoniali			-	-	-	-	-
Altre entrate (specificare)			-	-	-	-	-
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G) di cui		+	-	-	-	-	-
Proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada			-	-	-	-	-
Altre entrate (specificare)			-	-	-	-	-
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (H)			-	-	-	-	-
<b>Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (D+E+F-G+H)</b>		<b>+/-</b>	<b>525.015,79</b>	<b>1.688.367,69</b>	<b>2.829.177,93</b>	<b>2.203.320,14</b>	<b>2.073.277,88</b>
			<b>Equilibrio di parte capitale</b>				
Entrate titoli IV		+	6.553.272,42	3.154.360,15	17.060.033,93	1.883.266,76	3.004.002,66
Entrate titoli V			4.100.002,85	1.968.176,00	-	0,00	461.458,42
<b>Totale titoli (IV+V) (M)</b>			<b>10.653.275,27</b>	<b>5.122.536,15</b>	<b>17.060.033,93</b>	<b>1.883.266,76</b>	<b>3.465.461,08</b>
Spese titolo II (N)		-	10.609.812,99	3.439.926,95	16.811.815,94	2.236.093,95	3.347.162,34
<b>Differenza di parte capitale (O=M-N)</b>			<b>43.462,28</b>	<b>1.682.609,20</b>	<b>248.217,99</b>	<b>- 352.827,19</b>	<b>118.298,74</b>
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G)		+	-	-	-	-	-
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale (Q)		+	-	-	-	-	-
<b>Saldo di parte capitale al netto delle variazioni (M-N+Q-F+G-H)</b>		<b>+/-</b>	<b>43.462,28</b>	<b>1.682.609,20</b>	<b>248.217,99</b>	<b>-352.827,19</b>	<b>118.298,74</b>
<b>Saldo gestione corrente e c/capitale</b>		<b>+/-</b>	<b>568.478,07</b>	<b>3.370.976,89</b>	<b>3.077.395,92</b>	<b>1.850.492,95</b>	<b>2.191.576,62</b>



Analizzando i dati delle tabelle che precedono, emerge per il 2014 un positivo risultato della gestione di competenza pari ad €. 2.191.576,62, di cui € 2.073.277,88 di parte corrente ed €. 118.298,74 in conto capitale.

## ANALISI DELLA CAPACITA' DI RISCOSSIONE

L'analisi della capacità di riscossione in conto competenza, nel periodo 2011/2013 evidenzia un peggioramento, sia con riferimento all'entrate del titolo I (tributarie), sia con riferimento all'entrate del titolo III (extratributarie). Infatti, le entrate del titolo I°, nel periodo 2011/2013 hanno registrato percentuali di riscossioni rispettivamente del 78,24, del 75,27 e del 67,44%, quelli del titolo III, del 12,48, del 16,48 e del 14,95%.

Nell'esercizio 2014, la percentuale di riscossione (12,96%) dell'entrate del titolo III evidenzia un lieve peggioramento rispetto all'esercizio 2013 (14,95%); le entrate del titolo I presentano invece un lieve incremento passando dal 67,44 al 70,45%.

Analizzando poi, la capacità di riscossione in conto residui, si rileva che le riscossioni del titolo I nel periodo 2011/2013 si attestano intorno al 31% circa (media), mentre nel 2014 si evidenzia un miglioramento (37,79%); quelli del titolo III, presentano una percentuale di riscossione del 16% circa nel 2011, nel 2012/2013 la percentuale si attesta intorno al 26% circa, mentre nel 2014 la percentuale di riscossione subisce un lieve miglioramento (27% circa).

La limitata capacità dell'Ente di realizzare nell'anno, in termini di cassa, la massa attiva delle entrate proprie derivanti dalle entrate tributarie ed extratributarie ha determinato difficoltà nei pagamenti e, conseguentemente, le condizioni per il ricorso all'anticipazione di tesoreria fino all'esercizio 2013, nonché per la richiesta di liquidità ai sensi del D.L. n. 35/2013, del D.L. n. 66/2014 e del fondo di rotazione ex articolo 243-ter del TUEL.

L'Ente, nella propria relazione sul piano di riequilibrio finanziario rimodulato, ha evidenziato che è in atto una riorganizzazione dell'intero Servizio tributi attraverso il potenziamento dell'attività dell'Ufficio, unitamente all'indizione di una gara di appalto per il recupero dell'evasione fiscale; inoltre, è stato attivato uno speciale sportello della fiscalità locale rivolto alle attività produttive in modo da definire il contenzioso pendente ed agevolare la fase della riscossione delle partite tributarie.

L'Ente dovrà pertanto dimostrare - in sede di verifica semestrale dell'attuazione del piano di riequilibrio - di aver prodotto i positivi risultati attesi in ordine alla effettiva realizzazione delle entrate proprie.

## ANALISI DEI RESIDUI

In sede istruttoria la Sezione ha richiesto all'Ente di trasmettere il prospetto dimostrativo relativo all'analisi sull'anzianità dei residui attivi e passivi presenti al 31/12/2014.

Dal prospetto trasmesso emerge che la massa residuale attiva del titolo I al 31/12/2014 presenta un incremento rispetto a quella dell'esercizio 2013. Infatti:

- al 31/12/2013 i residui finali del titolo I assommavano ad €. 18.819.777,58; al 31/12/2014 assommano ad €. 19.890.459,60 (+5,69%);
- al 31/12/2013 quelli del titolo III erano pari ad €. 11.180.948,33; al 31/12/2014 sono pari ad €. 12.111.801,21 (+8,33%).

Anche i residui attivi vetusti (titolo I e III) presentano un incremento rispetto all'esercizio precedente, atteso che i residui attivi ante 2009 al 31/12/2013 erano pari ad €.4.705.359,32, mentre al 31/12/2014 quelli ante 2010 sono pari ad €. 5.084.648,88.

Occorre rilevare peraltro, che al 31.12.2014 il 71,54% della massa residuale attiva del titolo I (€19.890.459,60) è costituita da proventi da TARSU (€ 14.230.050,43), mentre dei residui attivi del titolo III (pari alla medesima data ad €. 12.111.801,21) il 66,95% si riferisce a proventi acquedotto e canone di depurazione (€ 9.599.971,21). Tali dati evidenziano le difficoltà dell'Ente di riscuotere le entrate proprie.

Passando alla gestione dei residui passivi, si rileva una contrazione dei residui del titolo I e II della spesa: infatti, i residui passivi del titolo I passano da €. 33.716.471,22 del 2013 ad €. 27.187.363,25 del 2014; analoga situazione si rileva per quelli del titolo II della spesa, che passano da €. 26.736.551,40 del 2013 ad €. 12.837.483,30 del 2014.

Il rilevato miglioramento dei pagamenti è imputabile all'apporto di liquidità ricevuto a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 35/2013 e D.L. 66/2014, atteso che, come evidenziato al punto relativo alla cassa, il Comune di Rende è stato destinatario di un importo totale pari ad €. 14.772.553,71.

Conclusivamente sul punto, l'Ente, stante i dichiarati interventi finalizzati al miglioramento della propria capacità di riscossione, dovrà dimostrare - in sede di verifica semestrale dell'attuazione del piano di riequilibrio - che il positivo risultato rilevato costituisce strutturale miglioramento nella realizzazione delle entrate proprie in termini di cassa, al fine di evitare squilibri e conseguenti ritardi nei pagamenti per obbligazioni già perfezionate e/o scadute, e dunque il ricorso ad anticipazioni di liquidità, onerose per l'Ente stesso.



#### ENTRATE E SPESE UNA TANTUM

Nella relazione al piano di riequilibrio rimodulato viene evidenziato che le entrate da recupero evasione tributaria sono state prudenzialmente iscritte in bilancio solo per una piccola parte, e registrate contabilmente secondo il criterio di cassa. Nel prospetto dimostrativo delle entrate eccezionali, riportato nella predetta relazione, si rilevano entrate da recupero evasione per un importo di €10.231.054,11, residui conservati per €. 530.641,64, maggiori entrate non iscritte in bilancio per €. 9.700.412,47. Quest'ultime, a dire dell'Ente, possono *"...rappresentare una eventuale e maggiore risorsa posta a garanzia del piano, non utilizzata, prudentemente, per coprire il riparto pluriennale del disavanzo di amministrazione e dei debiti fuori bilancio riconosciuti e rilevati in sede di rimodulazione, anche in considerazione della difficile situazione economica che comporta una difficoltà di riscossione e di incameramento dei relativi proventi tributari derivanti dalle attività di accertamento fiscale"*.

Dal piano di riequilibrio rimodulato emerge che le entrate aventi carattere non ripetitivo, applicate all'equilibrio di bilancio 2013, sono pari ad €. 970.542,82 (di cui €.400.000,00 per recupero evasione ICI, ed € 570.542,82 per recupero evasione TARSU); le stesse, nel corso



del medesimo esercizio, sono state riscosse solo per il 17,90%. L'Ente nella risposta all'istruttoria ministeriale ha precisato che il recupero TARSU è stato avviato con avvisi di pagamento ed emissione di ruoli suppletivi ed era in corso la conseguente emissione di cartelle per il recupero coattivo. Con riferimento all'ICI, poi, l'Ente ha dichiarato di aver iscritto una previsione prudenziale inferiore al valore comunicato dal concessionario Maggioli Tributi S.p.a. e pari ad €.4.266.906,00, precisando che nei primi mesi del 2015 sarebbero state formalizzate le ingiunzioni di pagamento.

La Sezione, chiedeva dunque di aggiornare le riscossioni ed i pagamenti delle entrate non ripetitive, precisandone nel contempo l'utilizzazione specifica. L'Ente ha riferito, al riguardo, che nell'esercizio 2014 gli accertamenti delle entrate di cui sopra sono stati pari ad €.262.746,96; le relative riscossioni pari ad €. 83.110,76 con una percentuale di realizzazione del 32% circa. Nell'esercizio 2015, alla data della risposta istruttoria, le predette entrate sono state riscosse per ulteriori € 13.001,90.

Gli impegni di spesa di competenza, di uguale natura, sono stati pari, nel 2014, ad €.327.385,13 ed i correlati pagamenti sono stati pari a €.177.160,67 (54% circa). Nell'esercizio 2015, alla data della risposta istruttoria, sono stati effettuati ulteriori pagamenti per € 67.520,99.

Nel prendere atto dei risultati conseguiti, la Sezione ritiene necessaria una intensificazione della attività di concreta realizzazione delle entrate di che trattasi, al fine di fornire compiuta copertura alle spese una tantum dalle stesse finanziate, che risultano all'evidenza di importo superiore, e che, in carenza di entrate specifiche, dovrebbero trovare copertura con ultronee risorse di parte corrente.



#### DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il Comune di Rende a chiusura esercizio 2010 presentava un disavanzo di amministrazione pari ad €.9.259.706,25. Tale disavanzo nel triennio 2011-2013 risulta in costante diminuzione, per come evidenziato nella tabella che segue:

#### Risultato d'amministrazione

	2010	2011	2012	2013	2014
<b>risultato di amministrazione (+/-)</b>	-9.259.706,25	- 6.386.962,76	- 4.024.809,80	- 2.223.517,72	-1.056.365,00
di cui:					
Vincolato*	151.813,40	-	455.826,10	-	-
per spese in conto capitale		-	-	-	-
per fondo ammortamento	-	-	-	-	-
fondo svalutazione crediti					1.543.075,44
non vincolato (+/-)**		-	-	-	-

Nel Piano di riequilibrio originario l'Ente aveva indicato nella massa passiva da ripianare il disavanzo di amministrazione per un importo di -4.024.809,80 euro, come certificato nel Rendiconto 2012.

In sede di rimodulazione del Piano di riequilibrio, quindi, l'Ente aveva indicato un disavanzo da ripianare per -2.223.517,72 euro (risultato di amministrazione risultante dal rendiconto dell'esercizio 2013), di cui €.520.000,00 da ripianare nell'esercizio 2014 e la restante parte (€.1.703.517,72), nel periodo di vigenza del piano.

In sede di Rendiconto 2014 l'Ente, come emerge dalla tabella che precede, invece, ha conseguito un ulteriore miglioramento, portando il disavanzo di amministrazione a -1.056.365,40 euro, in luogo di -1.703.517,72 euro. Pertanto, come espressamente indicato nella risposta istruttoria del 23 marzo 2015, l'Ente prevede ora di anticipare il ripiano integrale del disavanzo dal 2021 al 2019.

\*\*\*\*\*

Con riferimento al fondo svalutazione crediti, l'Ente ha precisato in sede istruttoria che nell'esercizio 2013, in sede di approvazione del bilancio di previsione, era stata accantonata la somma di €.1.142.674,51.

Successivamente, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, l'Ente, sempre nell'esercizio 2013, aveva provveduto all'eliminazione di residui attivi inesigibili per €.1.718.881,87 (aventi anzianità superiore ai 5 anni), di conseguenza nel bilancio di previsione 2014, era stato previsto uno stanziamento a fondo svalutazione crediti pari ad €.2.063.075,44, allocati al codice di bilancio 1.01.08.10. Nel corso dell'esercizio, a seguito di variazione di bilancio, il fondo è stato quindi adeguato ad € 1.543.075,44 e lo stesso importo risulta confluito nel risultato di amministrazione quale fondo vincolato al fondo svalutazione crediti.

#### CASSA

La gestione finanziaria del Comune di Rende, nel corso del triennio 2011-2013, è stata caratterizzata da un continuo ricorso all'anticipazione di tesoreria.

In relazione alla persistente carenza di liquidità, l'Ente aveva certificato debiti certi ed esigibili presenti al 31 dicembre 2012 per €. 4.957.052,81, ammessi al finanziamento per l'importo di €. 3.036.974,85, interamente incasso nell'esercizio 2013.

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 66/2014, l'Ente ha richiesto ed ottenuto ulteriore liquidità per un importo pari ad €.11.735.578,86, interamente incassata nel mese di ottobre 2014, finalizzata al pagamento di spese di funzionamento e, in particolare, di tributi speciali in discarica, fornitura acqua potabile, Edison, Eni e SORICAL, nonché di debiti fuori bilancio già riconosciuti nel 2011 e nel 2012, non pagati per carenza di copertura finanziaria. I predetti debiti sono stati in parte pagati nel 2014 con le anticipazioni concesse.

Infatti i pagamenti effettuati con l'anticipazione ricevuta assommano, alla data del 30/12/2014, ad €.10.482.593,16, e, pertanto, l'Ente non ha rispettato il termine di 45 giorni



previsto dall'articolo 4, comma 4, del Contratto di anticipazione sopra citato, non avendo interamente liquidato tutte i debiti finanziati.

Entrambe le anticipazione di liquidità ricevute sono state correttamente contabilizzate dall'Ente in bilancio, con iscrizione dell'intero ammontare al titolo V per la parte entrata, e per la parte spesa al titolo III. Inoltre l'Ente ha provveduto a pagare la prima rata di restituzione dell'anticipazione del D.L. 35/2013 nel corso dell'esercizio 2014, per un importo pari ad €.61.231,63 (quota capitale).

Occorre, infine, rilevare che il Comune di Rende, sempre per fronteggiare la propria carenza di liquidità, ha richiesto anche l'accesso al fondo di rotazione alla Cassa Depositi e prestiti, per il quale è stato iscritto nel Piano di riequilibrio una previsione di entrata nel 2015 per un importo pari ad €. 3.000.000,00 destinata per la maggior parte al finanziamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti dall'Ente sino alla data del 13 maggio 2015, secondo quanto disposto dalla recente normativa in materia (art. 43, D.L. n.133/2014, richiamato espressamente dall'Ente nella relazione di accompagnamento al piano di riequilibrio rimodulato).

\*\*\*\*

L'Ente, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 195 del D. Lgs. n. 267/2000 e dal punto 10.6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011), ha quantificato i fondi vincolati per cassa alla data del 1° gennaio 2015, e in sede di istruttoria ha allegato la determinazione n. 7 del 19/1/2015 attestante la quantificazione degli incassi vincolati alla medesima data.

Dal prospetto allegato alla predetta determina, risultano risorse vincolate da prestiti pari ad €.1.423.233,16; risorse vincolate da trasferimenti pari ad €.4.132.849,36; risorse vincolate da legge pari ad €. -7.507.529,87, con un differenziale negativo di €. -1.951.447,35.

Per come richiesto espressamente dalla Sezione, l'Ente ha indicato, inoltre, la giacenza di cassa aggiornata alla data della risposta istruttoria (19.3.2015), pari ad €. 7.286.852,59, di cui fondi liberi €.3.164.493,51 e fondi vincolati pari ad €.4.122.359,08.

Nella Relazione allegata al Piano l'Ente ha inoltre dichiarato che nel corso dell'esercizio 2014 non ha fatto ricorso ad anticipazione di tesoreria e che non ha utilizzato per cassa fondi a specifica destinazione, e che gli stessi risultano integralmente ricostituiti. Vista la documentazione trasmessa dall'Ente, la Sezione richiama il Comune di Rende al puntuale rispetto dell'art. 195 del T.U.E.L. in ordine alla ricostituzione dei fondi vincolati utilizzati per cassa, e al monitoraggio costante sulla corretta gestione della propria liquidità nel rispetto dei vincoli alla stessa posti dalla natura delle entrate e delle disposizioni normative vigenti. L'Ente, in sede di verifica semestrale, dovrà espressamente relazionare sul punto.

#### DEBITI FUORI BILANCIO, TRANSAZIONI E PASSIVITA' POTENZIALI

Il Consiglio Comunale di Rende con deliberazione n. 41 del 30 settembre 2011, riconosceva la legittimità di svariati debiti fuori bilancio, per un importo complessivo pari ad €.

909.597,34, cui veniva assicurata copertura nel corso dell'esercizio 2011 in parte con fondi di bilancio (€100.000,00) ed in parte con alienazione di beni patrimoniali disponibili (€809.597,34).

Analogamente è avvenuto nell'esercizio 2012, atteso che il Consiglio Comunale nella seduta del 30 novembre 2012, con deliberazione n. 58, ha riconosciuto la legittimità di debiti fuori bilancio per un importo complessivo di €2.869.876,06. Anche in questa circostanza, i debiti avrebbero trovato copertura finanziaria in parte con fondi di bilancio del medesimo esercizio ed in parte con entrate da alienazioni di beni patrimoniali disponibili.

Tuttavia, il medesimo Ente ha dichiarato che le predette previsioni di finanziamento non si sono concretizzate, esponendo l'Ente, unitamente ad altri elementi di criticità gestionale, a squilibri di bilancio tali da determinare il ricorso al risanamento pluriennale.

\*\*\*\*\*

Nel Piano di riequilibrio originario, l'Ente quantificava debiti fuori bilancio per un importo pari ad €8.528.052,90 al 31/12/2013, oltre le passività potenziali per un importo pari ad €4.102.487,20.

Successivamente, in risposta alla delibera istruttoria di questa Sezione n. 32/2014, l'Ente aggiornava e rideterminava, alla data della risposta stessa, la consistenza dei debiti fuori bilancio in €7.763.720,97, con una riduzione nel complesso pari ad €764.331,93. Nel corso del 2014, quindi, l'Ente effettuava pagamenti per un importo complessivo di €1.642.274,89 e indicava la formazione di nuovi debiti fuori bilancio, intervenuti successivamente alla predisposizione del piano di riequilibrio originario, per un importo di €1.792.156,90.

Pertanto, i debiti fuori bilancio residui, rilevati dall'Ente alla data del 21/08/2014, ammontavano complessivamente ad €7.913.602,98 (€6.121.446,08 + €1.792.156,90).


\*\*\*\*\*

Con il Piano di riequilibrio rimodulato, l'Ente quantificava le passività potenziali in €4.100.000,00, e debiti fuori bilancio per un importo complessivo pari ad €8.624.933,70, di cui:

- ✓ €4.135.053,02 finanziati nell'esercizio 2014 con fondi di bilancio;
- ✓ €3.774.500,00 finanziati a valere sulle risorse dell'esercizio 2015, in parte con l'utilizzo del fondo rotativo, prudenzialmente stimato in €3.000.000,00;
- ✓ €715.380,35 da finanziare nel periodo 2016-2022.

Questa Sezione, con la delibera n. 4/2015, in sede di richiesta di integrazione istruttoria, ha chiesto ulteriori chiarimenti, ed in particolare:

- l'importo dei debiti fuori bilancio già riconosciuti dal Consiglio Comunale, specificando
  - a) quelli già pagati e quelli ancora da pagare,
  - b) per quelli ancora da pagare (di cui occorre quantificare l'importo), l'Ente doveva indicare l'esercizio in cui sarebbero stati liquidati e il relativo accordo con i creditori,



mentre per quelli non oggetto di accordi con i creditori, dopo aver quantificato l'importo, occorre indicare le modalità di pagamento;

- l'importo dei debiti fuori bilancio emersi nell'esercizio 2014, differenziando:
  - a) quelli riconosciuti e finanziati (pagati);
  - b) quelli ancora da finanziare;
  - c) quelli oggetto di accordo con i creditori, indicandone modi e termini dei pagamenti;
  - d) quelli senza accordo con i creditori, indicando le fonti di finanziamento previste nonché i tempi di pagamento;
  - e) quelli ancora da riconoscere;
- l'importo di eventuali debiti fuori bilancio presenti già nell'esercizio in corso (2015).

Inoltre l'Ente doveva riferire in ordine ai debiti fuori bilancio scaturenti da lavori di somma urgenza, all'epoca dichiarati dall'Ente medesimo come privi dei requisiti di riconoscibilità (ammontanti ad oltre € 800.000,00, come da nota indirizzata alla Procura della Corte dei conti ed allegata al piano di riequilibrio), precisando se degli stessi avesse tenuto conto nell'obiettivo di risanamento del Comune attraverso la previsione di un accantonamento prudenziale a fondo rischi.


Il Comune di Rende, con la nota di riscontro alla richiesta di integrazione istruttoria inviata in data 23 marzo 2015, trasmetteva la documentazione richiesta e specificatamente chiariva analiticamente l'ammontare definitivo dei debiti fuori bilancio, trasmettendo le delibere di riconoscimento degli stessi.

Dall'esame dei documenti trasmessi, nonché dai dati pubblicati nell'albo pretorio on line del Comune di Rende, è emerso che l'Ente aveva già riconosciuto alcuni debiti fuori bilancio nel 2011 e nel 2012, per un importo complessivo residuo rifinanziato nel 2014 di € 1.162.218,94 (euro 339.398,55 nel 2011, euro 699.298,80 ed euro 123.521,59 nel 2012).

Altri debiti fuori bilancio sono stati successivamente riconosciuti nel 2012 e 2013 e pagati nel 2014 per €. 1.648.867,08.

Infine, dei debiti indicati dall'Ente nel Piano rimodulato, i restanti sono stati riconosciuti dopo la rimodulazione del Piano con delibere nn. 57 e 58 del 30/12/2014, e, successivamente alla istruttoria della Commissione Ministeriale sul Piano rimodulato, nella seduta del Consiglio Comunale del 13/3/2015, con deliberazioni nn.4-5-6-7-8 e 9/2015.

L'Ente, nella nota di risposta, ha ulteriormente specificato che non ha proceduto al riconoscimento del debito per il Settembre Rendese anno 2010, rilevato nel Piano ed imputato al 2015 per un importo pari ad euro 64.795,20, e del debito nei confronti di Istituti riuniti di vigilanza, imputato al 2015 ed al 2017 per euro 236.779,20, perché l'Ente sta procedendo ad ulteriori approfondimenti istruttori. L'Ente ha tuttavia specificato che per tali debiti ha ottenuto l'accordo con i creditori per la dilazione del pagamento (allegato in copia



alla Nota) e che saranno comunque finanziati con risorse di bilancio e con il fondo di rotazione.

\*\*\*\*\*

Per come dichiarato dall'Ente nella relazione di accompagnamento al Piano, i debiti riconosciuti troverebbero copertura: con fondi di bilancio 2014-2022; con il fondo di rotazione e con il mutuo in deroga (per €.1.103.967,02); inoltre è stato documentato l'intervenuto accordo con i creditori per tutti i debiti aventi scadenza nel periodo 2016-2022. Sul punto si precisa che al 31 dicembre 2014 il mutuo in deroga non risulta perfezionato dall'Ente, così come emerge dallo schema di rendiconto 2014, già citato, approvato dalla Giunta comunale.


Con riguardo, poi, ai debiti fuori bilancio riconosciuti dal Consiglio Comunale nella seduta del 13 marzo 2015 (€. 2.977.311,67), gli stessi troverebbero copertura, nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale rimodulato in parte con fondi di bilancio 2015 (€. 622.271,74) ed in parte con il fondo di rotazione nell'esercizio 2015 (€. 2.554,775,07), quest'ultimo previsto prudenzialmente, nel piano rimodulato, nell'importo di €. 3.000.000,00. La differenza dei suddetti debiti troverebbe copertura con fondi di bilancio, per l'intero periodo di vigenza del piano.

Con riferimento, infine, al fondo di rotazione, l'Ente ha dato atto che il Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per la Finanza Locale, con nota prot. n.0146951 del 26.11.2014, ha comunicato l'importo massimo spettante al Comune, pari ad €.10.090.800,00. Nella stessa relazione allegata al piano rimodulato l'Ente ha inoltre specificato che, in carenza dello stesso fondo, avrebbe potuto provvedere comunque a pagare i suddetti debiti con risorse derivanti dalla possibile devoluzione di un mutuo contratto con la Cassa Depositi e prestiti per euro 672.384,68 relativamente alle somme per maggiori indennità di esproprio non finanziate con il mutuo in deroga.

\*\*\*\*\*

Con riferimento alle transazioni, si rileva che la Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale, in data 09/05/2014, con deliberazione n. 12 approvava le linee di indirizzo per la definizione della transazione del credito vantato da Eni S.p.A. - Divisione Gas e Power, relativo alla fornitura di energia elettrica e gas, autorizzando il Dirigente del Settore Finanziario Contabile del Comune di Rende all'iscrizione, nel bilancio pluriennale 2014/2016, delle somme occorrenti alla dilazione del complessivo debito ammontante ad €.5.376.627,10. Nelle stesse linee guida si dava atto che la suddetta somma complessiva (€.5.376.627,10) trovava copertura finanziaria per la prima annualità, pari ad €. 2.182.878,63, nelle pertinenti appostazioni contabili dell'esercizio 2013 e la restante somma (€.3.193.748,47), in 24 mensilità a rate costanti di pari importo (€.133.072,85).

In sede di rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, i richiamati debiti, rientranti nell'accordo transattivo n. 12/2014 citato, venivano ora rilevati per un importo di €.1.505.472,16, quali debiti fuori bilancio da riconoscere (in quanto rientranti nella



fattispecie di cui alla lettera e) del comma 1, dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i) ed imputabili per l'importo di €. 734.834,18 a favore della Società EDISON ENERGIA S.p.A. e per l'importo di €. 770.637,98 a favore della Società ENI GAS & POWER S.p.A..

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 13/03/2015, infatti, i suddetti debiti fuori bilancio (€. 1.505.472,16) sono stati riconosciuti e finanziati per:

- €. 734.834,18 con fondo di rotazione nell'esercizio 2015;
- €. 385.400,00 con fondi di bilancio 2015;
- €. 385.237,18 con fondi di bilancio 2016.

Alla luce di quanto sin qui esposto, il debito residuo per fornitura di energia elettrica e Gas, nei confronti di Eni S.p.A. – Divisione Gas & Power, è pari ad €.2.423.110,49, che, per come riferito dall'Ente, troverà copertura finanziaria, attraverso apposita previsione di spesa da iscrivere nel bilancio di previsione 2015 per €.1.211.555,24 e nel bilancio di previsione 2016 per €.1.211.555,24.

\*\*\*\*\*

Quanto poi alle passività potenziali quantificate in €. 4.100.000,00, l'Ente ha dichiarato che è stato previsto un accantonamento per €.512.000,00 annuo, a decorrere dall'esercizio 2015, sino al termine del periodo di risanamento (esercizio 2022), finanziato con fondi del bilancio comunale.

\*\*\*\*\*

Con riferimento, poi, ai debiti per lavori di somma urgenza, indicati per un importo di circa €.800.000, l'Ente, in sede istruttoria, si è limitato a produrre un atto di citazione in giudizio a carico delle persone fisiche che avrebbero disposto l'esecuzione dei lavori di che trattasi. Tuttavia non ha relazionato in merito alla prudenziale costituzione di un fondo a garanzia dell'eventuale soccombenza dell'Ente.



Conclusivamente sul punto, risulta evidente come l'Ente debba effettuare un puntuale e costante monitoraggio sul rispetto delle scadenze previste per i pagamenti programmati nelle singole delibere di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativi accordi con i creditori. Nel contempo l'Ente dovrà vigilare sull'emersione di ulteriori passività non previste in bilancio oltre quelle inserite nel piano di riequilibrio rimodulato, al fine di non comprometterne la sostenibilità in termini di cassa, evitando l'insorgenza di perniciose passività potenziali e spese fuori controllo. Inoltre, l'Ente dovrà fornire effettiva copertura a tutte le spese programmate a valere sui fondi di bilancio degli esercizi 2015/2016, fortemente influenzati dai pagamenti derivanti dai conclusi accordi transattivi e dai debiti fuori bilancio recentemente riconosciuti ed imputati già all'esercizio in corso e al pluriennale 2016/2017.

Infine, incombe l'obbligo di perfezionare il previsto mutuo in deroga indicato quale fonte di finanziamento per i debiti derivanti da maggiori indennità da espropri.

Tutto quanto precede dovrà comunque trovare attuazione attraverso un'oculata politica di contenimento della spesa corrente, dovendo l'Ente rispettare pressanti misure restrittive imposte dalla normativa vigente per l'accesso al Fondo di rotazione.

Si richiama, all'uopo, l'attenzione del Comune sull'attivazione delle ultronee misure di reperimento delle entrate, previste dal risanamento e dall'accesso al Fondo di rotazione.

Infatti l'Ente, avendo richiesto il Fondo di rotazione, dovrà dare attuazione a quanto prescritto dall'articolo 243 bis, comma 8 lettera g) e comma 9 del TUEL.

In particolare, come previsto dal comma 8, lett.g), l'Ente dovrà deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a) dello stesso comma, alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e provvedere alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6.

Inoltre, come previsto dal comma 9, dovrà provvedere al blocco immediato dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi; a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, alla riduzione delle spese di personale, attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria; entro il termine di un triennio, alla riduzione almeno del 10% delle spese per prestazioni di servizi, di cui all'intervento 03 della spesa corrente ed alla riduzione almeno del 25% delle spese per trasferimenti, di cui all'intervento 05 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie).

L'Ente ha già attuato alcune delle misure facoltative (aumento dei tributi locali) e le altre misure obbligatorie (copertura per almeno il 36% dei servizi individuali; copertura integrale dei servizi di smaltimento rifiuti e del servizio di acquedotto).

Tuttavia dovrà proseguire nelle attività previste dall'articolo 243 bis, ed in particolar modo, procedere con le alienazioni dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'Ente.

Come evidenziato dalla Commissione ministeriale nella propria relazione finale, con delibera commissariale n.24 del 16.05.2014 il Comune di Rende ha approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, e con successiva determinazione dirigenziale (n.925 del 14.08.2014) è stato pubblicato l'avviso per la dismissione del patrimonio disponibile.

Nella risposta all'istruttoria della Commissione l'Ente aveva precisato di non aver inserito le dismissioni del patrimonio immobiliare disponibile quali fonti di finanziamento del Piano di riequilibrio rimodulato, atteso che in precedenza la mancata realizzazione dei relativi proventi aveva provocato il venir meno della copertura del disavanzo di amministrazione accertato per il biennio 2010/2011. In quella sede, altresì, l'Ente ha evidenziato che l'Università della Calabria nella seduta del 10/12/2014 aveva deliberato la disponibilità a procedere alla compravendita di un immobile il cui valore è stato stimato in €.1.500.000. La procedura di alienazione dovrebbe concludersi i primi mesi del 2015.

L'Ente, inoltre, ha alienato un ulteriore immobile del valore di €.20.501,00. E tale importo è già stato incassato il 23.12.2014.



Conclusivamente sul punto, l'Ente, dovrà relazionare - in sede di verifica semestrale dell'attuazione del piano di riequilibrio - in ordine alle intervenute dismissioni del patrimonio disponibile.

#### ORGANISMI PARTECIPATI

A seguito di richiesta istruttoria della Sezione, l'Ente ha dichiarato di aver previsto nel Piano di riequilibrio rimodulato le poste negative derivanti dalla detenzione di due società partecipate (Cosenza Acque e Comac srl-in liquidazione) in perdita. Riguardo, invece, alla società Rende servizi srl, interamente partecipata, il Comune di Rende ha dichiarato che nel bilancio di esercizio 2014, in corso in approvazione, la società ha previsto il ripiano delle perdite conseguite. In data 30 marzo 2015, con deliberazione n. 19/2015, il Consiglio comunale ha deliberato il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1, co. 612, legge 190/2014) da cui emerge che la società Rende servizi nel 2014 ha conseguito, infine, un risultato di esercizio pari ad €1.918,00, in virtù di un piano industriale per il periodo 2014/2016 predisposto dall'Amministratore unico della società con cui sono state ripianate per intero le perdite precedenti attraverso la contestuale riduzione del capitale sociale (che comunque rimane superiore al limite minimo previsto dal codice civile).

Inoltre, sempre dal citato piano di razionalizzazione, emerge l'esistenza di ulteriori partecipazioni dell'Ente in società, e precisamente:

- Consorzio agroalimentare Calabria a r.l. (quota di partecipazione 0,17) - in dismissione;
- Cosenza acque S.p.a. (quota di partecipazione 4,75%) - mantenuta;
- CISP-Consorzio intercomunale servizi pubblici (quota di partecipazione 40,71%)-in dismissione;
- TESI S.p.a (quota di partecipazione 8%) - in liquidazione;
- ASMENET Calabria società consortile a r.l. (quota di partecipazione 4,06%) - mantenuta.

La Sezione, dunque, richiama il Comune di Rende a monitorare con particolare attenzione le vicende societarie della propria società *in house*, unitamente a quelle attualmente in liquidazione e/o dismissione, in relazione agli oneri conseguenti e alle posizioni debitorie riflesse che possano interessare il bilancio comunale e, dunque, la corretta concretizzazione delle previsioni contenute nel piano di riequilibrio.

#### PATTO STABILITA'

In merito al Patto di stabilità interno negli esercizi 2012, 2013 e 2014, l'Ente ha trasmesso la documentazione relativa alla dimostrazione del rispetto degli obiettivi prefissati.



Con riferimento al mancato rispetto del patto di stabilità per l'anno 2011, l'Ente, nella risposta alla richiesta di istruttoria di questa Sezione sul piano di riequilibrio originario (deliberazione n. 32/2014), afferma:


- di aver ottemperato le prescrizioni imposte dalla normativa relativamente al divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio (2009/2011);
- di aver ottemperato al divieto di assumere personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto, precisando che le spese presenti a tale titolo nel consuntivo 2012 si riferiscono a incarichi a contratto per CO.CO.CO. e rapporti di lavoro a tempo determinato ex art. 90 del Tuel conferiti nell'anno 2011, con scadenza nell'anno 2012.
- di essersi adeguato alle prescrizioni relativamente la riduzione degli importi delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori comunali secondo quanto prescritto dall'art 7, comma 2, lettera e) del D.Lgs n. 149/2011, nonché di aver rispettato la costante riduzione delle stesse spese rispetto a quelle dell'anno 2008;
- di non essersi adeguato alle disposizioni previste dal c. 28, art. 9, del D.L. 78/2010 in quanto ha dovuto sopperire all'assenza delle sei figure dirigenziali previste dalla dotazione organica, nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi pubblici.

La Sezione prende atto che:

- nell'esercizio 2012 il Comune ha impegnato spesa corrente inferiore a quella sostenuta nel triennio 2009/2011;
- il Comune si è adeguato alle prescrizioni relativamente alla riduzione degli importi delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori comunali secondo quanto prescritto dall'art 7, comma 2, lettera e) del D.Lgs n. 149/2011, nonché di aver rispettato la costante riduzione delle stesse spese rispetto a quelle dell'anno 2008.

Con riferimento al divieto di assumere personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto, la Sezione prende atto delle motivazioni addotte dall'Ente in sede di risposta istruttoria, pur se dagli atti trasmessi (allegato 49 – determinazione Dirigenziale n. 398/2011) si evince che il rapporto di lavoro intercorre per il periodo ottobre/dicembre 2011.

Relativamente alla spesa sostenuta per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinate e continuativa, si rileva, quindi, per l'esercizio 2012 la violazione dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, atteso che il Comune di Rende nell'esercizio 2011 non ha rispettato il patto di stabilità interno. Pertanto vigeva per l'Ente medesimo il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di contratto, anche con riguardo ai processi di stabilizzazione in atto, nonché era fatto divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configuravano come elusivi della citata disposizione.



## SPESA PERSONALE


Con determinazione adottata in data 21.01.2014 la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali ha approvato la rideterminazione della dotazione organica dell'Ente: la predetta Commissione, inoltre, in data 19.11.2014, ha approvato il piano triennale del fabbisogno di personale 2014-2016 ed il piano annuale delle assunzioni 2014.

L'Ente ha evidenziato che, a decorrere dal 2010, sono stati eliminati i fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli artt. 15, c.5, e 26, c.3, del CCNL del 23 dicembre 1999 e del 1° aprile 1999.

Nel piano di riequilibrio rimodulato l'Ente ha rappresentato l'andamento della spesa del personale nel periodo 2010/2013, dimostrandone l'intervenuto contenimento progressivo. Quanto allo sviluppo della spesa di che trattasi nel periodo 2014/2016 quale risulta dalla relazione al piano di riequilibrio finanziario rimodulato si rileva il contenimento della stessa. Dal Questionario sul Rendiconto dell'esercizio 2013, si rileva tuttavia la violazione dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, atteso che:

1. l'importo totale della spesa impegnata nell'anno 2009 ovvero l'importo medio del triennio 2007/2009 per tutte le tipologie di lavoro flessibile è stata certificata dall'Organo di Revisione nell'importo di €. 76.184,41;
2. il limite del 50% della spesa impegnata era pari ad €. 38.092,20;
3. la spesa sostenuta nell'esercizio 2013 è stata pari ad €. 173.619,76.

Conclusivamente sul punto l'Ente dovrà adottare le misure necessarie al fine del rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i. e comunicare a questa Sezione in sede di verifica semestrale il rispetto della normativa testé richiamata.



## SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Nel piano di riequilibrio rimodulato, l'Ente ha dato dimostrazione della copertura dei servizi a domanda individuale, conseguendo a consuntivo nel biennio 2012-2013 una percentuale di copertura dei servizi medesimi migliorativa rispetto alla copertura prevista.

## DEBITI DI FUNZIONAMENTO

In sede di esame del piano di riequilibrio originario, a seguito di espressa richiesta istruttoria di questa Sezione, il Comune aveva prodotto l'apposita tabella relativa all'ammontare complessivo dei debiti di funzionamento certi, liquidi ed esigibili che, al 30/04/2014, ammontavano ad € 3.816.698,10, di questi in data 18/08/2014 ne erano stati pagati € 1.132.197,94, con una rimanenza da pagare pari al € 2.684.500,16. Inoltre, l'Ente sosteneva che per ridurre i tempi di pagamento aveva messo in atto un'azione di monitoraggio della tesoreria comunale e delle riscossioni con cui era in condizione di poter soddisfare le liquidazioni giacenti senza ricorrere ad anticipazioni di tesoreria o a valere sui fondi a specifica destinazione.

In sede di piano di riequilibrio rimodulato, l'Ente ha dato atto che i debiti certi liquidi ed esigibili ancora da pagare al 22 ottobre 2014 erano pari ad € 1.168.249,62. Dagli atti allegati risulta che al 31/12/2014 di questi sono stati pagati € 972.507,63, con la disponibilità ottenuta con il D.L. 66/2014.

Tuttavia, dai dati contabili agli atti della Sezione, è emersa una consistenza residuale passiva del titolo I al 31 dicembre 2014 - riconducibile a spese di funzionamento - di l'importo pari ad €27.187.373,25.

E' utile richiamare qui quanto già diffusamente esposto in ordine alla criticità relativa alla capacità di riscossione delle risorse di competenza e in conto residui da parte dell'Ente, nonché al grado di smaltimento dei residui passivi, su cui l'Ente dovrà puntualmente riferire in sede di monitoraggio.

### SERVIZI CONTO TERZI

Dai prospetti allegati al piano di riequilibrio rimodulato emerge che il Comune di Rende nel triennio 2011/2013 ha accertato e impegnato alla voce altri per servizi conto terzi somme per *"anticipazioni di somme versate da enti e privati il cui importo deve essere distribuito"*. Tale tipologia di entrata e spesa era presente anche nel biennio 2009/2010. Si richiama l'Ente al rispetto del principio contabile n. 2, punto 25, secondo cui le poste per servizi conto terzi *"devono essere limitate a quelle strettamente previste dall'ordinamento finanziario e contabile, con responsabilità del servizio finanziario sulla corretta imputazione"*, nonché al rispetto del principio contabile 7.1 di cui all'allegato 2 al D.Lgs. n. 118/2011 che definisce "... le entrate e le spese per servizi conto terzi tutte le operazioni poste in essere per altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'Ente. ...Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'Ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi, destinatari della spesa". Conclusivamente sul punto, l'Ente e l'Organo di Revisione dovranno indicare in sede di verifica semestrale del piano di riequilibrio rimodulato, le voci di entrata/spesa a cui si riferiscono le *"anticipazioni di somme versate da enti e privati il cui importo deve essere distribuito"*.

### CONCLUSIONI RIASSUNTIVE

Alla luce delle osservazioni formulate in precedenza, che, in una visione dinamica, fanno propendere per una valutazione, in linea di massima, di veridicità della complessiva situazione economico finanziaria e di congruità e attendibilità del Piano di riequilibrio, la Sezione ritiene che l'Ente debba scrupolosamente attenersi alle specifiche avvertenze di cui alla parte motiva, così come anche riportate nella parte che segue, con riferimento segnatamente alle fattispecie contabili relative, in particolar modo, ai debiti fuori bilancio ed

alle passività potenziali, all'incremento delle entrate, al miglioramento dell'attività di riscossione ed al recupero dell'evasione tributaria.

La puntuale osservanza delle suddette prescrizioni, oltre che della programmazione definita dall'Ente, nonché il rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal Piano, saranno oggetto di verifica e valutazione semestrale in sede di controllo dell'attuazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-quater, comma 7, TUEL che così dispone "(...) *l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto*".

L'Ente dovrà, inoltre, assicurare il controllo sugli equilibri finanziari secondo il regolamento di contabilità dell'Ente e nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'art. 81 della Costituzione, nonché porre particolare attenzione nel passaggio alla nuova contabilità come previsto dal D.Lgs. 118/2011, il tutto sotto la direzione e il coordinamento del Responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'Organo di revisione e controllo nonché con assunzione di specifica responsabilità degli Organi di governo, del Segretario e dei Responsabili dei servizi secondo le rispettive competenze ai sensi dell'art. 147-quinquies del TUEL.



Il Comune di Rende dovrà, quindi, rigorosamente attuare la procedura deliberata con l'osservanza delle avvertenze della presente delibera, anche al fine di evitare che il ricorso alla procedura rappresenti un *escamotage* per dilazionare nel tempo soluzioni che andrebbero immediatamente attuate a tutela delle finanze pubbliche.

Pertanto, con riferimento a quanto esposto nella parte motiva che precede, il Comune dovrà:

- dimostrare di aver prodotto i positivi risultati attesi in ordine alla effettiva realizzazione delle entrate;
- stante i dichiarati interventi finalizzati al miglioramento della propria capacità di riscossione, dimostrare che il positivo risultato rilevato costituisce strutturale miglioramento nella realizzazione delle entrate proprie in termini di cassa, al fine di evitare squilibri e conseguenti ritardi nei pagamenti per obbligazioni già perfezionate e/o scadute;
- intensificare l'attività di concreta realizzazione delle entrate di che trattasi, al fine di fornire compiuta copertura alle spese una tantum dalle stesse finanziate, che risultano all'evidenza di importo superiore, e che, in carenza di entrate specifiche, dovrebbero trovare copertura con ultronee risorse di parte corrente;

- in relazione ai debiti fuori bilancio, effettuare un puntuale e costante monitoraggio sul rispetto delle scadenze previste per i pagamenti programmati nelle singole delibere di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativi accordi con i creditori. Nel contempo dovrà vigilare sull'emersione di ulteriori passività non previste in bilancio, oltre quelle inserite nel piano di riequilibrio rimodulato, al fine di non comprometterne la sostenibilità in termini di cassa, evitando l'insorgenza di perniciose passività potenziali e spese fuori controllo. Inoltre, l'Ente dovrà fornire effettiva copertura a tutte le spese programmate a valere sui fondi di bilancio degli esercizi 2015/2016, fortemente influenzati dai pagamenti derivanti dai conclusi accordi transattivi e dai nuovi debiti fuori bilancio recentemente riconosciuti, ed imputati già all'esercizio in corso e al pluriennale 2016/2017. Infine, incombe l'obbligo di perfezionare il previsto mutuo in deroga indicato quale fonte di finanziamento per i debiti derivanti da maggiori indennità da espropri. Tutto quanto precede dovrà comunque trovare attuazione innanzitutto attraverso un'oculata politica di contenimento della spesa corrente, dovendo – tra l'altro - l'Ente rispettare pressanti misure restrittive imposte dalla normativa vigente per l'accesso al Fondo di rotazione;
- garantire il puntuale rispetto dell'art. 195 del T.U.E.L. in ordine alla ricostituzione dei fondi vincolati utilizzati per cassa, e la corretta gestione della propria liquidità nel rispetto dei vincoli alla stessa posti dalla natura delle entrate e dalle disposizioni normative vigenti. L'Ente, in sede di verifica semestrale, dovrà espressamente relazionare sul punto;
- avendo aderito al Fondo di rotazione, dovrà dare attuazione a quanto prescritto dall'art. 243-bis, TUEL, comma 8 lett. g) e comma 9;
- relazionare in ordine alle dismissioni del patrimonio disponibile;
- monitorare con particolare attenzione le vicende societarie della propria società *in house*, unitamente a quelle attualmente in liquidazione e/o dismissione, in relazione agli oneri conseguenti e alle posizioni debitorie riflesse che possano interessare il bilancio comunale e, dunque, la corretta concretizzazione delle previsioni contenute nel piano di riequilibrio;
- adottare le misure necessarie al fine del rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i. e comunicare a questa Sezione in sede di verifica semestrale il rispetto della normativa testé richiamata.



Infine, l'Ente e l'Organo di Revisione dovranno indicare in sede di verifica semestrale del piano di riequilibrio rimodulato, le voci di entrata/spesa a cui si riferiscono le "anticipazioni di somme versati da enti e privati il cui importo deve essere distribuito".

#### PQM

la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria

**DELIBERA**

l'approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Rende, di cui alla delibera consiliare n. 48 del 28 ottobre 2014, come rimodulato ai sensi dell'art. 243-bis, co.5, del D.Lgvo n. 267/2000, subordinatamente all'osservanza delle avvertenze analiticamente esposte in motivazione.

**DISPONE**

che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed all'Organo di revisione del Comune di Rende, al Ministero dell'Interno, al Prefetto di Cosenza ed alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Così deliberato in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 22 aprile 2015.

IL MAGISTRATO RELATORE

Dott. Michela MUTI

*Michela Muti*

IL PRESIDENTE

Dott. Roberto TABBITA

*Roberto Tabbita*

Depositata in segreteria il giorno **3 MAG. 2015**

Il Direttore di Segreteria

D.ssa Elena RUSSO

*Elena Russo*

**CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO  
PER LA CALABRIA  
PER COPIA CONFORME**

Si attesta che la presente copia composta di n. 31 fogli è conforme all'originale depositato in segreteria

Il Direttore di Segreteria

Catanzaro, **18 MAG 2015**

*Elena Russo*

